Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000[1] concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 26, rubrica, cpv. 2bis e 4

Chioschi, aziende al servizio dei viaggiatori e negozi delle stazioni di servizio

2bis Ai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, e ai lavoratori in essi occupati, si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

4 Sono considerate aziende al servizio dei viaggiatori i punti vendita e le aziende che offrono servizi nelle stazioni, negli aeroporti, in altre grandi stazioni dei trasporti pubblici e nelle località di confine, i cui prodotti o servizi offerti rispondono principalmente ai bisogni dei viaggiatori.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

[1] RS 822.112